



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16.7.2009
COM(2009) 361 definitivo

2009/0106 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture
per l'energia nella Comunità europea
e che abroga il regolamento (CE) n. 736/96**

{SEC(2009) 971 }

{SEC(2009) 972 }

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

Nel contesto della nuova politica per l'energia diretta a garantire le forniture, mitigare il cambiamento climatico e assicurare la competitività, la realizzazione di importanti investimenti nelle infrastrutture del settore energetico è di fondamentale importanza. Gli operatori economici privati rivestono ora un ruolo di maggiore importanza per quanto riguarda gli investimenti nelle infrastrutture. Nuove esigenze politiche come gli obiettivi che influenzano il mix di combustibili spingeranno le politiche degli Stati membri verso la realizzazione di nuove e moderne infrastrutture nel settore energetico. La Commissione deve monitorare da vicino la situazione per prevenire eventuali problemi e offrire sufficiente trasparenza agli attori di mercato. Essa, tuttavia, ha bisogno di disporre di dati adeguati per quanto riguarda i progetti di investimento.

Il quadro normativo attuale, che impone agli Stati membri degli obblighi di comunicazione in merito alle infrastrutture del settore energetico, è piuttosto eterogeneo. Non è disponibile un numero sufficiente di dati rilevanti e convalidati per poter monitorare gli sviluppi in una prospettiva intersettoriale a livello UE. Inoltre, il regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio, sulla comunicazione alla Commissione dei progetti di investimento di interesse comunitario nei settori del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità non viene più applicato in modo coerente e non è stato adeguato ai più recenti sviluppi del settore dell'energia.

L'obiettivo complessivo dell'esercizio di revisione consiste in un riesame e in un ulteriore rafforzamento del sistema stabilito nel regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio, alleggerendo al tempo stesso gli oneri amministrativi. Il quadro relativo ai requisiti di comunicazione deve essere aggiornato e completato da una analisi periodica della situazione che deve essere discussa con gli interessati e pubblicata al fine di migliorare la trasparenza.

Contesto generale

Sussiste un elevato grado di incertezza per quanto riguarda la realizzazione di progetti di investimento mentre la stretta sul credito e la crisi economica in atto rappresentano un ulteriore grave ostacolo per la realizzazione di progetti necessari nel settore dell'energia.

Le istituzioni comunitarie hanno adottato un quadro normativo migliorato per quanto riguarda gli investimenti nelle infrastrutture del settore energetico dell'UE, con obiettivi chiari e prevedibili in materia di fonti di energia rinnovabili e nuove norme per il mercato interno. Oltre a ciò, esse hanno lanciato un appello ad avviare ulteriori nuove iniziative. Il piano d'azione 2007-2009 del **Consiglio europeo** sulla politica energetica per l'Europa ha invitato la Commissione e gli Stati membri a individuare gli investimenti necessari a soddisfare le esigenze strategiche dell'UE in relazione alla domanda e all'offerta di gas e di energia elettrica. Nella scia della Seconda revisione strategica in materia di energia adottata nel 2008 dalla Commissione, sia il **Consiglio dell'Unione europea**¹ che il **Parlamento europeo**² hanno convenuto con la Commissione insistendo per promuovere gli investimenti e migliorare la trasparenza nonché per intensificare i lavori sulle prospettive di adeguatezza di generazione e offerta di energia e sui piani di sviluppo delle reti.

¹ Conclusioni del Consiglio energia (6692/09) sulla 2a revisione strategica in materia di energia.

² Risoluzione del PE sulla 2a revisione strategica in materia di energia, 2/00/2009, (2008/2239(INI)).

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

È in vigore una serie di disposizioni che però non sono sufficienti a fornire alla Commissione informazioni coerenti e rivolte al futuro sui progetti di investimento e i loro sviluppi.

Direttiva **** del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

direttiva 2004/67/CE del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale;

decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia;

direttiva ***** del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture;

regolamento n. 2587/1999/CE del Consiglio, che definisce i progetti di investimento che devono essere comunicati alla Commissione in base all'articolo 41 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;

direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

La presente proposta è del tutto conforme agli obiettivi dell'Unione europea, in particolare a quelli relativi alla realizzazione di un mercato interno e allo sviluppo sostenibile dell'Europa fondato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi. Essa è altresì conforme alla politica in materia di clima e di energia, che è basata tra l'altro sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Nei mesi di febbraio e marzo 2009 si è svolta una consultazione pubblica finalizzata a raccogliere il punto di vista delle parti interessate (Stati membri, rappresentanti dell'industria di tutti i settori dell'energia, regolatori dell'energia). Una prima consultazione si basava su un

questionario inviato alle suddette parti al fine di acquisire maggiori dati in merito agli aspetti di monitoraggio e portata, progettazione e impatto di un meccanismo di comunicazione. Una consultazione finale si è svolta nel corso di un seminario tecnico durante il quale sono stati discussi vari aspetti tecnici, più nei dettagli, con le parti interessate (14 maggio 2009).

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Per la maggior parte dei partecipanti, si tratti di Stati membri o di rappresentanti dell'industria, è importante un monitoraggio appropriato dei progetti di investimento nelle infrastrutture del settore energetico. Esso viene sempre considerato essenziale ai fini della trasparenza, della politica seguita e del sostegno a progetti specifici. Il monitoraggio, tuttavia, è sostenuto a condizione che rimanga uno strumento di trasparenza, offra un valore aggiunto e non rappresenti un elevato onere amministrativo. Si è tenuto pienamente conto di queste esigenze al momento della formulazione della attuale proposta.

Ricorso al parere di esperti

La DG TREN ha incontrato i rappresentanti degli operatori del sistema di trasmissione delle reti europee per l'energia elettrica e il gas incaricati di preparare il piano decennale di investimenti per le reti dell'energia elettrica e del gas, previsto dal terzo pacchetto sul mercato interno, nonché i fornitori di dati che hanno sviluppato le modalità di analisi di dati basati sulla simulazione e un'agenzia di rating, allo scopo di ottenere informazioni sulla qualità del credito delle imprese di pubblica utilità attive nel settore dell'energia. La DG TREN ha inoltre partecipato, in qualità di osservatore, a diverse riunioni organizzate dalle autorità di uno Stato membro e consacrate ad una programmazione indicativa di futuri investimenti nei settori dell'energia elettrica, del gas e del riscaldamento.

Nessun contraente esterno ha partecipato alla preparazione della valutazione d'impatto o della proposta legislativa.

Valutazione d'impatto

La valutazione d'impatto, allegata alla presente proposta, ha preso in considerazione quattro possibilità, giungendo alle seguenti conclusioni:

Opzione 0: Status quo – Monitoraggio della politica seguita senza un meccanismo specifico di comunicazione

In base a questa opzione, il monitoraggio della politica seguita viene effettuato dalla Commissione sulla base di vari dati, sia quelli ottenuti da fornitori commerciali o eventuali dati comunicati dagli Stati membri o dalle imprese, a norma della legislazione specifica dell'UE per il settore energetico. Il regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio costituisce una fonte supplementare di dati. Senza introdurre cambiamenti nella politica seguita, non è possibile garantire una raccolta effettiva di dati rilevanti a livello UE nonché la loro trasparenza e analisi e un monitoraggio rischia di diventare difficile a causa della legislazione specifica del settore che presenta alcune incoerenze (frequenza, aggiornamento, riservatezza...) o a causa delle lacune presenti nei dati trasmessi dai fornitori di informazioni commerciali.

Opzione 1: Abrogazione del regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio

Questa opzione consiste nell'abrogare il regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio, vista la sua scarsa applicazione e la sua crescente incapacità a inglobare il nuovo sistema energetico dell'UE. Ipotizzando che nel lungo termine sui mercati l'offerta e la domanda raggiungano un equilibrio, il monitoraggio periodico potrebbe essere sostituito da studi che verrebbero condotti su base individuale qualora specifiche decisioni politiche dovessero esigere un'analisi dei progetti di investimento connessi all'energia.

Opzione 2: Monitoraggio della politica seguita con un meccanismo complementare di comunicazione

Gli Stati membri, dopo l'eventuale notifica da parte delle imprese, trasmettono informazioni alla Commissione per quanto riguarda i progetti di investimento. La portata della notifica comprenderebbe, assieme al suo ampliamento e alla revisione delle soglie, tutte le infrastrutture di interesse ai fini della sicurezza energetica e della transizione verso un'economia a basso tasso di emissioni di anidride carbonica. Per evitare una molteplicità di notifiche, verrebbe tenuto conto delle comunicazioni esistenti o degli obblighi di monitoraggio a condizione che le informazioni messe a disposizione si equivalgano. La comunicazione verrebbe effettuata ogni due anni alleggerendo in tal modo l'onere amministrativo e allineando tale obbligo ad altri quadri normativi pertinenti. I dati e le informazioni raccolti potrebbero essere pubblicati tranne quando costituissero dati sensibili sotto il profilo commerciale. Sulla base dei dati raccolti e di eventuali altre fonti rilevanti, la Commissione prepara delle analisi periodiche dei futuri sviluppi del sistema dell'energia dell'UE in una prospettiva transettoriale allo scopo di individuare eventuali lacune e problemi nonché apportare trasparenza agli attori di mercato. Questa opzione consente di avere un sistema coerente ed equilibrato.

Opzione 3: Monitoraggio della politica seguita con un meccanismo completo di comunicazione

Come nell'opzione 2, anche nell'opzione 3 verrebbe istituito un quadro globale e integrato in grado di combinare comunicazione e monitoraggio. L'opzione 3, tuttavia, comporterebbe un sistema integrato di comunicazione completo. Gli Stati membri avrebbero l'obbligo di notificare e convalidare tutte le informazioni richieste alla Commissione, indipendentemente da altri meccanismi di notifica esistenti. Tale opzione non è conforme al principio di proporzionalità.

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

Basandosi sull'opzione 2, che costituisce il miglior compromesso, la proposta di regolamento istituisce un quadro comune per la notifica alla Commissione di dati e informazioni su progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nei settori del petrolio, del gas, dell'elettricità e dei bio-carburanti e concernenti anche l'anidride carbonica prodotta da questi settori.

Ogni due anni, gli Stati membri o l'organismo al quale essi delegano questo compito, sarebbero invitati a raccogliere e comunicare dati e informazioni su progetti di investimento concernenti la produzione, il trasporto e lo stoccaggio. Per ridurre al minimo l'onere amministrativo, vengono introdotti due elementi di flessibilità e semplificazione:

- salvo decisioni diverse prese dagli Stati membri, le imprese avrebbero l'obbligo di trasmettere agli Stati membri, o all'organismo competente, le informazioni sui loro progetti di investimento, inclusi i progetti di disattivazione;
- gli Stati membri verrebbero esentati dall'obbligo di comunicazione se già trasmettono alla Commissione informazioni equivalenti nell'ambito della normativa specifica del settore energetico dell'UE. Ciò potrebbe verificarsi se gli organismi incaricati dei piani di sviluppo della rete per il gas e l'energia elettrica raccolgono i dati pertinenti. In questo caso, essi dovrebbero trasmettere i dati pertinenti alla Commissione, con le opportune osservazioni degli Stati membri, se necessario.

I dati e le informazioni raccolte (tipo di investimento, capacità programmate e maggiori ostacoli...) fornirebbero le principali indicazioni per gli investimenti nelle infrastrutture nel settore energetico dell'UE. Vengono adottate le disposizioni necessarie per garantire che i dati e le informazioni trasmesse alla Commissione soddisfino i principi generalmente riconosciuti; che i dati e le informazioni siano ricevuti, immagazzinati e elaborati con gli strumenti informatici appropriati e nel pieno rispetto del quadro giuridico sulla protezione dei dati personali; che i dati e le informazioni raccolti vengano pubblicati tranne quando si tratti di dati sensibili sotto il profilo commerciale.

Sulla base dei dati e delle informazioni ricevute, la Commissione procede ad una analisi periodica e transettoriale dell'andamento strutturale e delle prospettive del sistema energetico dell'UE e ad eventuali altre analisi specifiche necessarie. Ciò consentirebbe di individuare i futuri potenziali divari tra domanda e offerta e gli ostacoli agli investimenti. Attraverso tali analisi, la Commissione sarà maggiormente in grado di promuovere le migliori pratiche e offrire una maggiore trasparenza agli attori di mercato. Al fine di sviluppare una visione comune su queste questioni, i risultati delle suddette analisi dovrebbero essere discussi con gli interessati e venire pubblicati.

Base giuridica

La base giuridica della proposta è rappresentata dall'articolo 284 del trattato che istituisce la Comunità europea e dall'articolo 187 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

Principio di sussidiarietà

Il presente progetto di proposta mira a rafforzare il quadro per la raccolta di dati e informazioni per i compiti della Commissione. In possesso dei dati appropriati, la Commissione e in particolare il suo Osservatorio del mercato dell'energia, saranno maggiormente in grado di monitorare l'andamento del sistema dell'energia dell'UE, in una prospettiva transettoriale e a livello comunitario, nonché i potenziali problemi in grado di ritardare o ostacolare i progetti di investimento. Date le interrelazioni dei sotto settori dell'energia (ad esempio, energia elettrica e gas) e l'esistenza di un mercato interno, la dimensione comunitaria sta diventando sempre più rilevante, giustificando quindi il ruolo svolto dalle istituzioni UE e dalla Commissione in particolare.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità. La presente proposta non va oltre quanto è necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi. Gli Stati membri continueranno a godere di notevole flessibilità nella scelta delle misure per la raccolta dei dati.

Scelta dello strumento

Lo strumento proposto è un regolamento in quanto opera una revisione di un regolamento esistente.

INCIDENZA SUL BILANCIO

L'adozione della proposta avrà un'incidenza limitata sul bilancio comunitario. In particolare dovranno essere coperte le spese informatiche e, qualora la Commissione lo decida, le spese per l'acquisizione di dati e per i rimborsi degli esperti. La proposta non dovrebbe avere alcuna incidenza diretta di una certa entità sul bilancio degli Stati membri.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Semplificazione

Tenendo conto degli obblighi di comunicazione e dei meccanismi di monitoraggio esistenti, la presente proposta non aggiunge alcun onere amministrativo superfluo ma si applica nella sua parte relativa alle comunicazioni solo se dati ed informazioni equivalenti non vengono trasmessi in base alla normativa specifica di settore.

Clausola di riesame

Al termine di cinque anni, la Commissione procede ad un riesame del meccanismo di comunicazione e monitoraggio istituito dal nuovo regolamento.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nella Comunità europea e che abroga il regolamento (CE) n. 736/96

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 284,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 187,

vista la proposta della Commissione³,

visto il parere del Parlamento europeo⁴,

considerando quanto segue:

- (1) L'introduzione di una politica energetica comune diretta ad assicurare le forniture di energia della Comunità, la transizione verso un sistema energetico a basse emissioni e il funzionamento di mercati dell'energia competitivi, costituisce un obiettivo che si è fissata la Comunità.
- (2) Ottenere un quadro complessivo dello sviluppo degli investimenti nelle infrastrutture dell'energia nella Comunità è uno degli aspetti di questa politica. Esso dovrebbe consentire alla Comunità di fare i necessari raffronti e valutazioni o di adottare le misure pertinenti sulla base di cifre e analisi adeguate, in particolare per quanto riguarda il futuro equilibrio fra domanda e offerta di energia.
- (3) Il contesto energetico all'interno e all'esterno della Comunità è notevolmente mutato negli ultimi anni e fa degli investimenti nelle infrastrutture dell'energia una questione cruciale per garantire le forniture di energia alla Comunità, per il funzionamento del mercato interno e per la transizione ad un sistema energetico a basse emissioni verso cui la Comunità si avvia.
- (4) Il nuovo contesto energetico richiede importanti investimenti in tutte le infrastrutture e in tutti i settori dell'energia, nonché lo sviluppo di nuovi tipi di infrastrutture e di nuove tecnologie che vengono assorbite dal mercato. La liberalizzazione del settore energetico e l'ulteriore integrazione del mercato interno attribuiscono maggiormente un ruolo di primo piano agli operatori per gli investimenti e, al tempo stesso, nuovi

³

⁴

requisiti di politica energetica come gli obiettivi che influenzano il mix di carburanti, modificheranno le politiche degli Stati membri indirizzandole verso nuove e/o più moderne infrastrutture dell'energia.

- (5) Visti i nuovi obiettivi della politica energetica e gli sviluppi di mercato, è necessario attribuire una maggiore attenzione agli investimenti nelle infrastrutture dell'energia nella Comunità, in particolare allo scopo di anticipare i problemi, promuovere le migliori pratiche e istituire una maggiore trasparenza sui futuri sviluppi del sistema energetico nella Comunità.
- (6) La Commissione e in particolare l'Osservatorio del mercato dell'energia dovrebbero quindi disporre di informazioni e dati accurati sui progetti di investimento, inclusa la disattivazione, nei componenti più importanti del sistema energetico della Comunità.
- (7) I dati e le informazioni relativi ai prevedibili sviluppi nella produzione, nel trasporto e nella capacità di stoccaggio e i progetti nei vari settori dell'energia interessano la Comunità. È quindi necessario garantire che siano comunicati alla Commissione i progetti d'investimento già avviati o il cui inizio è previsto entro cinque anni e che mirano a disattivare un'infrastruttura entro tre anni.
- (8) Ai sensi degli articoli 41 e 42 del trattato Euratom, le imprese hanno l'obbligo di comunicare i loro progetti di investimento; è necessario completare tali informazioni con, in particolare, una comunicazione periodica sull'attuazione dei progetti di investimento; tale ulteriore comunicazione non pregiudica gli articoli da 41 a 44 del trattato Euratom.
- (9) Affinché la Commissione possa disporre di una visione coerente dei futuri sviluppi dell'intero sistema energetico della Comunità, è necessario disporre di un quadro armonizzato di comunicazione per i progetti di investimento basato su categorie aggiornate per dati e informazioni ufficiali che gli Stati membri devono trasmettere.
- (10) Gli Stati membri, a questo fine, devono comunicare alla Commissione dati e informazioni sui progetti d'investimento concernenti produzione, stoccaggio e trasporto di petrolio, gas naturale, energia elettrica, bio carburanti e anidride carbonica, programmati o in costruzione sul loro territorio. Le imprese interessate devono essere tenute a comunicare ai rispettivi Stati membri i dati e le informazioni in questione.
- (11) Dato l'orizzonte temporale dei progetti di investimento nel settore dell'energia, comunicazioni effettuate a intervalli biennali dovrebbero essere sufficienti.
- (12) Allo scopo di evitare un onere amministrativo sproporzionato e minimizzare i costi per gli Stati membri e le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, il presente regolamento deve offrire la possibilità di esentare gli Stati membri e le imprese dagli obblighi di notifica, a condizione che informazioni equivalenti vengano fornite alla Commissione a norma della legislazione specifica del settore dell'energia, adottata dalle istituzioni dell'Unione europea e finalizzata a realizzare gli obiettivi di mercati europei dell'energia competitivi, della sostenibilità del sistema europeo dell'energia e della sicurezza delle forniture di energia alla Comunità europea.
- (13) Al fine di elaborare i dati e semplificare e rendere sicura la notifica dei dati, la Commissione e in particolare il suo Osservatore del mercato dell'energia, devono

essere in grado di adottare tutte le misure appropriate a questo fine, in particolare attraverso l'utilizzo di strumenti e procedure informatici integrati.

- (14) La tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁵, mentre la tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali da parte della Commissione è disciplinata dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati⁶. Il presente regolamento lascia impregiudicate le suddette norme.
- (15) La Commissione e in particolare l'Osservatorio del mercato dell'energia dovrebbero effettuare delle analisi periodiche e trasettoriali dell'andamento strutturale e delle prospettive del sistema energetico della Comunità e, se opportuno, delle analisi maggiormente focalizzate su taluni aspetti di questo sistema dell'energia. Queste analisi devono in particolare contribuire a individuare eventuali carenze nelle infrastrutture e negli investimenti ai fini dell'equilibrio a lungo termine di domanda e offerta di energia.
- (16) La Commissione può essere assistita da esperti degli Stati membri o da eventuali altri esperti competenti, allo scopo di sviluppare una visione comune e di promuovere la trasparenza per quanto riguarda i futuri sviluppi, il che è di particolare interesse per i nuovi entranti sul mercato.
- (17) Le disposizioni tecniche, incluse ulteriori definizioni tecniche necessarie ai fini dell'attuazione del presente regolamento, devono essere adottate dalla Commissione.
- (18) In considerazione degli emendamenti necessari per adeguarlo alle sfide odierne nel settore dell'energia e a fini di maggiore chiarezza, è necessario abrogare il regolamento n. 736/96 e sostituirlo con un nuovo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la notifica alla Commissione di dati e informazioni sui progetti di investimento in infrastrutture nei settori del petrolio, del gas, dell'energia elettrica e dei biocarburanti e sui progetti di investimento connessi all'anidride carbonica prodotta da questi settori.
2. Il regolamento si applica ai tipi di investimenti elencati nell'allegato la cui realizzazione è già iniziata o deve iniziare entro i prossimi cinque anni o a impianti di cui è prevista la disattivazione entro i prossimi tre anni.

⁵ GUL 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁶ GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1.

Articolo 2 *Definizioni*

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- (1) "infrastruttura": qualsiasi tipo di impianto o parti di impianto connesso alla produzione, al trasporto e allo stoccaggio di energia o anidride carbonica;
- (2) "progetti di investimento": progetti finalizzati a
 - a) costruzione di nuove infrastrutture;
 - b) trasformazione, ammodernamento, aumento o riduzione di capacità di infrastrutture esistenti;
 - c) disattivazione di infrastrutture esistenti;
- (3) "progetti di investimento programmati": i progetti di investimento allo stato prima che inizi la costruzione e che vengano sostenute spese in conto capitale o che la disattivazione dell'impianto divenga effettiva, inclusi i progetti di investimento i cui aspetti principali (ubicazione, impresa, aspetti tecnici, ecc.) possono, in tutto o in parte, essere soggetti ad ulteriore revisione o ad autorizzazione definitiva;
- (4) "progetti di investimento in costruzione": i progetti di investimento quando è già iniziata la costruzione e vengono sostenute spese in conto capitale;
- (5) "disattivazione": la fase nella quale un'infrastruttura viene smantellata in via definitiva;
- (6) "produzione": la generazione di energia elettrica e il trattamento di carburanti, inclusi i biocarburanti;
- (7) "trasporto": la trasmissione di fonti di energia o di prodotti o di anidride carbonica, attraverso una rete, in particolare:
 - a) attraverso condotte, diverse dalla rete di condotte upstream e diverse dalla parte di condotte utilizzata principalmente nel contesto della distribuzione locale;
 - b) attraverso sistemi interconnessi ad alta e ad altissima tensione e diversi dai sistemi utilizzati principalmente nel contesto della distribuzione locale;
- (8) "stoccaggio": stoccaggio su base permanente o temporanea di fonti di energia o di anidride carbonica in infrastrutture in superficie o sotterranee o in siti geologici;
- (9) "imprese": persone fisiche o giuridiche, private o pubbliche, che decidono o realizzano progetti di investimento;
- (10) "fonti di energia":
 - a) fonti primarie di energia, come petrolio, gas naturale o carbone, oppure fonti trasformate di energia, come l'energia elettrica;

- b) fonti di energia rinnovabili fra cui l'energia idroelettrica, da biomasse, eolica, dalle maree e geotermica;
- c) prodotti dell'energia, come prodotti petroliferi raffinati e bio carburanti.

Articolo 3
Comunicazione dei dati

1. Pur mantenendo proporzionato l'onere amministrativo relativo alla raccolta e alla comunicazione, gli Stati membri o l'organismo al quale essi delegano questo compito, compilano tutti i dati e le informazioni specificati nel presente regolamento a partire dall'inizio del 2010 e successivamente ogni due anni.

Essi comunicano i dati aggregati e le informazioni rilevanti relative al progetto alla Commissione nel 2010, che diviene il primo anno di riferimento e, successivamente, ogni due anni.

Gli Stati membri o i loro organismi delegati, comunicano i dati aggregati e le informazioni rilevanti relative al progetto entro il 31 luglio dell'anno di riferimento in questione.

2. La Commissione esenta gli Stati membri o i loro organismi delegati dall'obbligo di cui al paragrafo 1 quando, ai sensi della legislazione specifica della CE per il settore dell'energia:
 - a) lo Stato membro in questione o il suo organo delegato ha già comunicato i dati o le informazioni richiesti e ha indicato la data della notifica e la pertinente normativa specifica;
 - b) un organismo specifico è incaricato della preparazione di un piano di investimenti pluriennale nelle infrastrutture dell'energia e compila a questo fine dati e informazioni equivalenti; in questo caso, tale organismo specifico comunica tutti i dati e le informazioni pertinenti alla Commissione, entro il termine stabilito al paragrafo 1.

Articolo 4
Fonti dei dati

1. Le imprese interessate comunicano i dati o le informazioni di cui all'articolo 3 agli Stati membri, o all'organismo da essi delegato, sul cui territorio intendono realizzare dei progetti di investimento, entro il 31 maggio di ogni anno di riferimento. I dati o le informazioni comunicati riflettono la situazione dei progetti di investimento a partire dal 31 marzo dell'anno di riferimento in questione.

Il comma 1, tuttavia, non si applica alle imprese quando lo Stato membro interessato decide di ricorrere ad altri mezzi per trasmettere alla Commissione i dati e le informazioni di cui all'articolo 3.

2. Gli Stati membri evitano duplicazioni nella raccolta dei dati e riducono al minimo i costi per le imprese.

Articolo 5
Contenuto della notifica

1. In merito ai progetti di investimento di cui all'allegato, la notifica di cui all'articolo 3 indica, ove opportuno:
 - a) le capacità programmate o in costruzione;
 - b) l'ubicazione, il nome, il tipo e le caratteristiche principali dell'infrastruttura o le capacità programmate o in costruzione;
 - c) la data probabile di entrata in servizio;
 - d) il tipo di fonti di energia utilizzate;
 - e) le tecnologie di interesse per la sicurezza delle forniture, come flussi inversi, dispositivi per il cambio di combustibile o eventuali altri impianti pertinenti;
 - f) l'installazione di sistemi di cattura del carbonio o di meccanismi di messa in conformità.
2. In merito a eventuali disattivazioni di impianti, la notifica di cui all'articolo 3 precisa:
 - a) la natura e la capacità dell'infrastruttura interessata;
 - b) la data probabile di disattivazione.
3. Le notifiche di cui all'articolo 3 includono il volume di capacità installata all'inizio dell'anno di riferimento in questione.

Gli Stati membri, i loro organismi delegati o l'organismo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, aggiungono alle loro notifiche eventuali osservazioni, ad esempio sui ritardi o sugli ostacoli incontrati alla realizzazione dei progetti di investimento.

Articolo 6
Qualità e pubblicità dei dati

1. Gli Stati membri, gli organismi da essi delegati o, ove opportuno, gli organismi incaricati dei programmi di investimento specifici nei settori dell'energia dell'UE, assicurano la qualità, la pertinenza, l'accuratezza, la chiarezza, la tempestività e la coerenza dei dati e delle informazioni che essi trasmettono alla Commissione.

Nel caso di organismi incaricati dei programmi di investimento specifici nei settori dell'energia dell'UE, i dati e le informazioni trasmesse devono essere accompagnati da osservazioni degli Stati membri sulla qualità dei dati e delle informazioni raccolte.
2. La Commissione può pubblicare dati e informazioni ad essa trasmesse ai sensi del presente regolamento, in particolare nelle analisi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, a condizione che dati e informazioni vengano pubblicati in forma aggregata e che non vengano diffusi particolari concernenti singole imprese.

Gli Stati membri o gli organismi da essi delegati tutelano la riservatezza di dati e informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.

Articolo 7
Misure di esecuzione

La Commissione adotta le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento, concernenti in particolare le metodologie di calcolo da utilizzare, le definizioni tecniche, la forma, il contenuto e altri particolari della notifica di dati e informazioni di cui all'articolo 3.

Articolo 8
Trattamento dei dati

La Commissione è responsabile dello sviluppo, della custodia, della gestione e del mantenimento delle risorse IT necessarie per ricevere, immagazzinare ed eseguire il trattamento dei dati e delle informazioni notificati alla Commissione ai sensi del presente regolamento.

Articolo 9
Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali

Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni del diritto comunitario e, in particolare, non modifica gli obblighi degli Stati membri in merito al trattamento dei dati personali, come stabilito dalla direttiva 95/46/CE o gli obblighi incombenti alle istituzioni e organismi comunitari a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 in relazione al trattamento dei dati personali nell'esercizio delle loro attività.

Articolo 10
Monitoraggio e relazioni

1. Sulla base dei dati e delle informazioni ricevute e, se opportuno, di eventuali altre fonti di dati, inclusi quelli acquistati dalla Commissione, quest'ultima procede almeno ogni due anni ad una analisi transettoriale dell'andamento strutturale e delle prospettive del sistema dell'energia dell'UE, in particolare allo scopo di:
 - a) individuare potenziali futuri divari tra domanda e offerta di energia;
 - b) individuare gli ostacoli agli investimenti e promuovere le migliori pratiche per superarli;
 - c) aumentare la trasparenza per gli attori di mercato.

La Commissione può inoltre fornire, sulla base di questi dati e informazioni, le analisi specifiche che essa reputi necessarie o opportune.

2. Nel preparare le analisi di cui al paragrafo 1, la Commissione può farsi assistere da esperti di Stati membri e/o eventuali altri esperti con competenze specifiche nel settore interessato.

3. La Commissione può discutere le analisi con le parti interessate. Essa trasmette le analisi effettuate al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo e provvede alla loro pubblicazione.

Articolo 11
Riesame

Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione procede ad un riesame della sua applicazione.

Articolo 12
Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 736/96 è abrogato.

Articolo 13
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO
PROGETTI D'INVESTIMENTO

1. PETROLIO

1.1. Raffinazione

- Impianti di distillazione con una capacità di almeno 1 000 000 t/anno;
- Aumento delle capacità di distillazione oltre 1 000 000 t/anno;
- Impianti di reforming/cracking con una capacità minima di 500 t/giorno;
- Impianti di desolforazione per oli combustibili residui/gasolio/vari altri prodotti petroliferi.

Sono esclusi gli impianti chimici che non producono olio combustibile e/o carburante o che li producono soltanto come prodotti sussidiari.

1.2. Trasporto

- Oleodotti per petrolio grezzo con una capacità di almeno 3 milioni di tonnellate metriche all'anno ed estensione di questi oleodotti di lunghezza non inferiore a 30 chilometri;
- Oleodotti per prodotti petroliferi con una capacità di almeno 1,5 milioni t/anno ed estensione di questi oleodotti di lunghezza non inferiore a 30 chilometri;
- Condotte che costituiscono collegamenti essenziali nelle reti di interconnessione nazionali o internazionali, nonché condotte e progetti di interesse comune identificati negli orientamenti stabiliti a norma dell'articolo 155 del trattato CE.

Sono escluse le condotte destinate a fini militari e quelle che riforniscono impianti al di fuori del campo di applicazione del punto 1.1.

1.3. Stoccaggio

- Impianti di stoccaggio per petrolio grezzo e prodotti petroliferi (impianti con una capacità di 150 milioni di m³ o più o, nel caso di serbatoi, con una capacità non inferiore a 100 000 m³).

Sono esclusi i serbatoi destinati a fini militari e quelli che riforniscono impianti al di fuori del campo di applicazione del punto 1.1.

2. GAS

2.1. Trasporto

- Gas, incluso gas naturale e biogas, gasdotti;

- Gasdotti e progetti d'interesse comune identificati negli orientamenti stabiliti a norma dell'articolo 155 del trattato CE.

2.2. Stazioni di testa per GNL

- Stazioni di testa per l'importazione di gas naturale liquefatto.

2.3. Stoccaggio

- Impianti di stoccaggio collegati alle condotte di trasporto di cui al punto 2.1.

Sono esclusi i gasdotti, le stazioni di testa e gli impianti destinati a fini militari, nonché quelli che forniscono gli impianti chimici che non producono prodotti energetici o che li producono soltanto come prodotti sussidiari.

3. ENERGIA ELETTRICA

3.1. Produzione

- Centrali termoelettriche e nucleari (gruppi di una potenza di 100 MW o più);
- Centrali idroelettriche (centrali con una potenza di 30 MW o più);
- Centrali eoliche (con una potenza di 20 MW o più per centrali offshore o con una potenza di 10 MW o più per centrali onshore);
- Sistemi solari termici, geotermici e fotovoltaici concentrati (gruppi di una potenza di 10 MW o più);
- Sistemi di produzione di energia da biomassa/rifiuti (gruppi di una potenza di 10 MW o più);
- Centrali a cogenerazione di energia elettrica e calore utile (gruppi di una potenza elettrica di 10 MW o più).

3.2. Trasporto

- Linee di trasmissione aeree, purché siano progettate per una tensione di 150 kV o più;
- Linee di trasmissione sotterranee o sottomarine, purché siano progettate per una tensione di 100 kV o più;
- Progetti d'interesse comune identificati negli orientamenti stabiliti a norma dell'articolo 155 del trattato CE.

4. BIOCARBURANTI

4.1. Produzione

- Impianti per la produzione di biocarburanti (raffinerie con una capacità di 50 000 t/anno o più).

5. ANIDRIDE CARBONICA

5.1. Trasporto

- Condotte per CO₂ connesse agli impianti di produzione di cui ai punti 1.1. e 3.1.

5.2. Stoccaggio

- Impianti di stoccaggio (sito di stoccaggio o complesso con una potenza di 100 kt o più).

Sono esclusi gli impianti di stoccaggio destinati a ricerca e sviluppo tecnologico.

SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Il presente documento accompagna e integra la relazione della proposta legislativa. Pertanto andrebbe compilato evitando, per quanto possibile, di ripetere le informazioni già contenute nella relazione, senza tuttavia pregiudicarne la leggibilità. Prima di compilare la scheda, si consiglia di consultare gli Orientamenti che sono stati redatti per fornire indicazioni e precisazioni sulle voci sotto riportate.

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Proposta di regolamento del Consiglio dell'Unione europea sulla comunicazione alla Commissione dei progetti di investimento in infrastrutture dell'energia nell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 736/96.

2. QUADRO ABM/ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)

Indicare la politica dell'UE e le relative attività oggetto dell'iniziativa:

06: Energia e trasporti

06 04: Energie convenzionali e rinnovabili

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:

06 01 01: Spese relative al personale in attività di servizio del settore "Energia e trasporti"

06 01 04 03: Energie convenzionali — Spese di gestione amministrativa

06 04 03: Sicurezza dell'approvvigionamento energetico convenzionale

3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

Inizio: 2010 Fine: Imprecisato

3.3. Caratteristiche di bilancio (aggiungere le righe necessarie):

Linea di bilancio	Natura della spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione di paesi candidati	Rubrica nelle prospettive finanziarie
06 01 01	SNO	Stanz. non dissoc.	NO	NO	NO	No 5
06 01 04 03	SNO	Stanz. non dissoc.	NO	NO	NO	No 1a
06 04 03	SNO	Stanz. dissoc.	NO	NO	NO	No 1a

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio Eur (al terzo decimale)

Tipo di spesa	Sezione n.		2010	2011	2012	2013	2014	2015 e segg.	Totale
Spese operative⁷									
Stanziamenti di impegno (SI)	8.1	a	0,40		0,30		0,30		1,00
Stanziamenti di pagamento (SP)		b	0,30	0,1	0,20	0,1	0,20	0,1	1,00
Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento⁸									
Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND)	8.2.4	c	0,05		0,06		0,06		0,17
IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO									
Stanziamenti di impegno		a+c	0,45		0,36		0,36		1,17
Stanziamenti di pagamento		b+c	0,35	0,1	0,26	0,1	0,26	0,1	1,17

⁷ Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato.

⁸ Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04 del Titolo xx.

Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento⁹

Risorse umane e spese connesse (SND)	8.2.5	d	0,12		0,12		0,12		0,36
Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND)	8.2.6	e							

Costo totale indicativo dell'intervento

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane		a+c +d+ e	0,57		0,48		0,48		1,53
TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane		b+c +d+ e	0,47	0,01	0,38	0,01	0,38	0,1	1,53

Cofinanziamento

Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (aggiungere altre righe se è prevista la partecipazione di diversi organismi):

Mio Eur (al terzo decimale)

Organismo di cofinanziamento		2010	2011	2012	2013	2014	2015 e segg.	Totale
.....	f							
TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento	a+c +d+ e+f							

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

- La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.
- La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie
- La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale¹⁰ (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie).

⁹ Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

¹⁰ Cfr. i punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

4.1.3 *Incidenza finanziaria sulle entrate*

- Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate
- La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

NB: tutte le precisazioni ed osservazioni relative al metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate devono figurare in un allegato alla presente scheda finanziaria.

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate	Prima dell'azione [2009]	Situazione a seguito dell'azione						
			[2010]	[2011]	[2012]	[2013]	[2014]	[2015] ¹¹	
	<i>a) Entrate in termini assoluti</i>								
	<i>b) Variazione delle entrate</i>	Δ							

(Precisare le pertinenti linee di bilancio delle entrate, aggiungendo alla tabella il numero necessario di righe se l'incidenza riguarda più di una linea di bilancio)

4.2. **Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.**

Fabbisogno annuo	2010	2011	2012	2013	2014	2015 e segg.
Totale risorse umane	1	0	1	0	1	

5. **CARATTERISTICHE E OBIETTIVI**

Il contesto circostanziato della proposta deve essere illustrato nella relazione. Nella presente sezione della scheda finanziaria devono essere fornite le informazioni complementari seguenti:

¹¹ Se la durata dell'azione supera 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne.

5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine

Il regolamento richiede lo sviluppo di una nuova applicazione IT per la ricezione, lo stoccaggio e la protezione dei dati e delle informazioni da trasmettere a norma del presente regolamento.

Il regolamento prevede inoltre che i dati possano essere acquistati da fornitori commerciali per eseguire le analisi richieste per la situazione dei progetti di investimento nelle infrastrutture nella Comunità europea.

Per effettuare tali analisi, la Commissione può farsi assistere da esperti esterni.

5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia della proposta con altri strumenti finanziari

Il regolamento crea un nuovo quadro che combina la comunicazione e il monitoraggio (analisi) dei progetti di investimento nelle infrastrutture dell'energia nell'UE. Sono necessari notevoli investimenti nelle infrastrutture per garantire la sicurezza delle forniture di energia all'UE e raggiungere gli obiettivi stabiliti per mitigare gli effetti del cambiamento climatico.

L'UE ha la responsabilità di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e deve fare in modo che nelle condizioni di un mercato interno UE integrato, gli investimenti siano correttamente decisi e realizzati e che agli attori di mercato sia offerta una sufficiente trasparenza per quanto riguarda lo sviluppo del sistema dell'energia dell'UE.

La Comunità rappresenta il livello appropriato per affrontare questo problema con una prospettiva transettoriale (petrolio, gas, energia elettrica...) e a livello UE. Per evitare duplicazioni nella raccolta dei dati, il regolamento tiene conto della normativa specifica del settore che già impone obblighi di comunicazione sugli investimenti nelle infrastrutture dell'UE.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

L'obiettivo della proposta consiste nel fornire alla Commissione i dati sui progetti di investimento nelle infrastrutture dell'energia. Tali dati e informazioni sono necessari per l'espletamento dei compiti della Commissione nel contesto di una politica dell'energia dell'UE diretta in particolare alla sicurezza degli approvvigionamenti e alla sostenibilità.

Si prevede che un monitoraggio più stretto e regolare e l'analisi degli investimenti nelle infrastrutture dell'energia forniranno informazioni solide per l'elaborazione della politica e la valutazione delle politiche dell'UE che hanno completamente cambiato la fisionomia del mercato e hanno stabilito nuovi obiettivi politici per mitigare il cambiamento climatico. Si prevede che sulla

base di questa analisi regolare, la Commissione sarà maggiormente in grado di assicurare la trasparenza dello sviluppo del sistema dell'energia dell'UE agli attori di mercato che effettuano gli investimenti e che sarà in grado di promuovere le migliori pratiche e anticipare potenziali problemi.

5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

Indicare di seguito la scelta delle modalità¹² di attuazione.

- x Gestione centralizzata
- x Diretta da parte della Commissione

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

Trascorsi 5 anni la Commissione procede ad una valutazione di impatto del regolamento.

6.2. Valutazione

6.2.3. Valutazione ex ante

Non applicabile

6.2.4. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

Non applicabile

6.2.5. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

Non applicabile

7. MISURE ANTIFRODE

Non sono necessarie misure specifiche, viene applicato il quadro normale.

¹² Se sono indicate più modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni" della presente sezione.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	Tipo di realizzazione	Costo medio	2010		2011		2012		2013		2014		2015 e segg.		TOTALE	
			N. di risultati	Costo totale												
OBIETTIVO OPERATIVO N.1 ¹³																
Azione 1 IT sviluppo/manutenzione																
Risultato 1	contratto		1	0,10											1	0,10
Risultato 2	contratto						1	0,01			1	0,01			2	0,02
Azione 2 Acquisto di dati																
Risultato 1	contratto		2	0,30			2	0,30			2	0,30			6	0,90
COSTO TOTALE			3	0,40			3	0,31			3	0,31			9	1,02

¹³ Quale descritto nella sezione 5.3.

8.2. Spese amministrative

8.2.1. Risorse umane: numero e tipo

Tipo di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti/ETP)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Funzionari o agenti temporanei ¹⁴ (XX 01 01)	A*/AD	0,5		0,5		0,5	
	B*, C*/AST	0,5		0,5		0,5	
Personale finanziato con l'art. XX 01 02 ¹⁵							
Altro personale ¹⁶ finanziato con l'art. XX 01 04/05							
TOTALE		1		1		1	

8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

- Preparazione, organizzazione e controllo della raccolta di dati, riunioni con esperti, Stati membri e soggetti interessati.
- Acquisto di dati per ottenere fonti di dati supplementari a fini di analisi.
- Sviluppo e manutenzione di IT per ricevere, immagazzinare e proteggere dati e informazioni trasmessi alla Commissione.

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutarie)

(Se sono indicate più origini, specificare il numero di posti per origine)

- Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare
- Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)
- Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

¹⁴ Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

¹⁵ Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

¹⁶ Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

8.2.4. *Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)*

Mio Eur (al terzo decimale)

Linea di bilancio	2010	2011	2012	2013	2014	2015 e segg.	TOTALE
06 01 04							
1 Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale)							
Agenzie esecutive ¹⁷							
Altra assistenza tecnica e amministrativa							
- <i>intra muros (esperti)</i>	0,05		0,05		0,05		0,15
- <i>extra muros (manutenzione IT)</i>			0,01		0,01		0,02
Altra assistenza tecnica e amministrativa			0,06		0,06		0,17

8.2.5. *Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento*

Mio Eur (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane	2010	2011	2012	2013	2014	2015 e segg.
Funzionari e agenti temporanei (06 01 01)	0,12		0,12		0,12	
Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio)						
Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento)	0,12		0,12		0,12	

Calcolo – *Funzionari e agenti temporanei*

Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

Anno n: 2 funzionari(1 ETP) (122 000 EUR/funziionario/anno)

¹⁷ Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.

8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

Mio Eur (al terzo decimale)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015 e segg.	TOTAL E
XX 01 02 11 01 – Missioni							
XX 01 02 11 02 – Riunioni & Conferenze							
XX 01 02 11 03 – Comitati ¹⁸							
XX 01 02 11 04 – Studi & consulenze							
XX 01 02 11 05 - Sistemi di informazione							
2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11)							
3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio)							
Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento)							

Il fabbisogno di risorse umane e amministrative sarà coperto dallo stanziamento concesso alla DG preposta alla gestione nell'ambito della procedura di assegnazione annuale, tenendo conto dei vincoli di bilancio

¹⁸ Gruppo di coordinamento e comitato (comitatologia) previsti nel progetto di atto normativo.